

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

4.

## SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

## INDICE

PAG.

**Proposta di legge** (Discussione e rinvio):

LA GANGA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali (1254) . . . . .	3
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4
BALESTRACCI NELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	3
CIAFFI ADRIANO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	4
QUERCIOLI ELIO . . . . .	4

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9.**

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge La Ganga ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali (1254).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati La Ganga, Moro, Massari, Triva, Pellicanò, Baslini, Bassanini, Pollice, Santini, Muscardini Palli, Patria, Gualandi, Rizzi, Colucci e Sangalli: « Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4. 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali ».

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, che raccoglie un ampio schieramento di forze tra i proponenti, si rende necessario in quanto alcune amministrazioni locali, in applicazione dell'accordo del 5 marzo 1974 (con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo), hanno versato i contributi previdenziali e

pensionistici dovuti alla CPDEL con delle decorrenze posteriori al 1° gennaio 1975. Questo sembrava un comportamento legittimo, ma all'atto della determinazione dei trattamenti previdenziali e pensionistici da parte della Corte dei conti sono state sollevate delle obiezioni. Come i colleghi ricorderanno, il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, riguardante la finanza locale triennale, contiene all'articolo 30, comma 4. 1, una disposizione introdotta dal Senato proprio per ovviare agli inconvenienti che erano stati lamentati, che così recita: « Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975 ». Questa disposizione fu approvata all'unanimità al Senato e su di essa non risulta una particolare discussione. Tuttavia, benché si fosse ritenuto allora che con il termine « previdenziale » si potesse coprire tutta la materia riguardante i versamenti posticipati, da parte della Corte dei conti è stato eccepito che non viene coperto il settore pensionistico.

Per ovviare alle obiezioni che sono state sollevate dall'organo di controllo in questo settore è stata presentata questa proposta di legge con la quale si precisa che l'articolo 30, comma 4. 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilità a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento di carattere interpretativo, che ri-

tengo estremamente utile per escludere responsabilità a carico di quegli amministratori che in perfetta buona fede abbiano adottato i comportamenti su ricordati.

Invito pertanto la Commissione ad una rapida approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ELIO QUERCIOLI. Ricordo che la proposta di legge, firmata da rappresentanti di tutti i gruppi politici, tende a sanare decisioni che sono state adottate in buona fede da consigli comunali di tutte le parti politiche di tutt'Italia, anche su consiglio e parere di segretari generali di ragioneria sempre di tutt'Italia. Si è trattato perciò di decisioni che hanno anche avuto, per così dire, una sorta di copertura e di legittimità.

Desidero inoltre sottolineare che tali decisioni non hanno minimamente arrecato danni, complessivamente, alla finanza pubblica, perché quello che si è risparmiato o si è dato da una parte si è poi tolto o dato dall'altra. Quindi, se non si adottasse al più presto il provvedimento in discussione si dovrebbero prendere delle misure punitive nei confronti di consiglieri comunali i quali non hanno minimamente danneggiato la finanza pubblica né hanno tratto alcun vantaggio personale avendo adottato quelle decisioni in piena buona fede.

Concludo questo mio intervento sollecitando la rapida approvazione della proposta di legge n. 1254.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ricordo che il Governo — che è favorevole a questa proposta di legge — presentò, in sede di discussione della legge finanziaria per il 1984, un emendamento interpretativo dell'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, dello stesso tenore del provvedimento ora in discussione, che tende a sanare la partita finanziaria aperta tra CPDEL e comuni.

Il Governo, tuttavia, si riserva di esprimere un ulteriore giudizio una volta che saranno pervenuti a codesta Commissione i pareri vincolanti della I e della V Commissione.

PRESIDENTE. In attesa dei pareri vincolanti delle Commissioni I e V, il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*